



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: FANO

Registrazione di Atto Privato

Il 19/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQH, serie 3, numero 378

data di stipula: 15/06/2026

ident.vo telematico: TQH26L000378000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02334910417

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02334910417				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Associazione di Promozione Sociale Malarupta APS

Via Paolo Ferrari 2/L, P.1, Int. 02 – fraz. MAROTTA

MONDOLFO (PU) 61037

Codice fiscale e Partita IVA: 02334910417

Verbale di assemblea straordinaria modifica dello statuto

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 21:00 presso la Sala polifunzionale comunale di via Paolo Ferrari a Marotta si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'associazione Malarupta convocata per questo giorno ed ora per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:

1. Presentazione all'Assemblea ed approvazione ed adozione del nuovo testo di Statuto dell'associazione Malarupta, aderente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
2. Varie ed eventuali.

Di tali punti è stata data notizia con regolare convocazione come previsto dal vigente Statuto.

Su designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Bertoni Mauro che propone come segretario verbalizzante il Sig. Zoppini Cristiano che accetta.

Alle 21:15, dopo brevissima attesa, il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria per cui dichiara aperta la seduta.

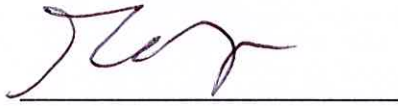
Prosegue il Presidente comunicando la necessità di esaminare e approvare un nuovo statuto che recepisca i requisiti previsti dal legislatore onde aderire alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in considerazione dell'ormai obsoleto Statuto vigente e ne propone l'adeguamento di statuto redatto in ragione della nuova normativa del settore. Invita quindi il Segretario a dare lettura dello statuto in approvazione dopo averne distribuito copie fra i presenti.

Al termine della lettura, dopo alcuni semplici chiarimenti puntualmente relazionati dal Presidente, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

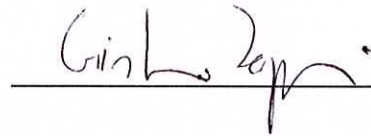
- a) Di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto dell'Associazione Malarupta, oggi all'esame degli associati;
- b) Di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione Malarupta, allegato al presente verbale perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione Malarupta.

Rispetto al secondo punto all'ODG, non essendovi ulteriori argomenti da dover dibattere e deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:00.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Allegati: 1) Statuto associativo



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale Malarupta APS

Via Paolo Ferrari 2/L, P.1, Int. 02 – fraz. MAROTTA

MONDOLFO (PU) 61037

Codice fiscale e Partita IVA: 02334910417



Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Malarupta APS", che assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'associazione utilizza la denominazione "APS" oppure la locuzione "Associazione di Promozione Sociale".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Mondolfo, fraz. Marotta, in via Paolo Ferrari n. 2/L, P. 1, int. 02, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Natura, scopo e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione promuove, organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusi feste popolari, manifestazioni e momenti di incontro e aggregazione per la collettività, attività di promozione e diffusione della cultura e della

conoscenza mediante l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, dibattiti, incontri pubblici, manifestazioni culturali e iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio.

L'Associazione può altresì svolgere attività editoriali e di informazione, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, materiale informativo e contenuti multimediali destinati alla divulgazione di informazioni di interesse culturale, sociale e territoriale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituzioni scolastiche, università ed altri Enti del Terzo Settore, anche mediante la stipula di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per il migliore perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e contrattuali ritenute necessarie o utili, nei limiti consentiti dalla legge e purché strumentali al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 5 – Requisiti dei soci

Sono associati dell'associazione i soci fondatori viventi che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, per giustificato motivo, potrà respingere la richiesta di associazione, dandone motivazione e comunicazione scritta al richiedente entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta. In mancanza di comunicazione, sarà ritenuta la tacita accettazione.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Possono essere associati altri Enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

L'Associazione deve mantenere un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – Diritti e obblighi

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. Non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

Art. 6 bis – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 ter – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 7 – Qualifica di socio

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

I soci hanno il diritto di visionare i libri sociali, secondo le modalità indicate dal regolamento.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 – Versamento della quota associativa

Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente l'eventuale quota associativa, anche pari a zero.

Art. 9 – Tipologie

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle eventuali quote associative, se deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali entrate derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale;
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

Art. 11 – Funzioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle eventuali quote associative, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o e-mail spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 – Svolgimento dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Art. 14 – Quorum costitutivo e deliberativo

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 15 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire l'eventuale quota associativa dovuta dai soci, anche in misura pari a zero.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.



Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Rinnovo delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 – Svolgimento delle riunioni

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 21 – Funzioni del Presidente dell'Associazione

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

Art. 22 – Nomina e regole di funzionamento

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo e, ove obbligatorio, del Revisore legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

I requisiti, le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo, nonché i compensi spettanti (comunque non superiori agli onorari indicati dai tariffari dei rispettivi ordini, albi o elenchi professionali) saranno stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare - ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

Art. 24 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Per deliberare lo scioglimento, si rinvia all'art. 14 del presente Statuto.

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.